


Geom. Luca Stefanuto

Progettazioni
Rilievi
Consulenze
Stime



cell. 347 4607782

30026 Portogruaro (Ve) - Via Sommariva, 12
Tel. 0421 73151 - Fax 0421 285000
geolucastefanuto@gmail.com
pec: luca.stefanuto@geopec.it
Codice Fiscale STFLCU66D26G914G
Partita Iva 04256960271

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' MALAFESTA IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

Allegato

02



REGIONE DEL VENETO



Città Metropolitana di Venezia
Comune di San Michele al Tagliamento

Settore Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici - Ufficio manutenzione strade e verde pubblico
Piazza Libertà, 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
C.F./P.IVA 00325190270

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Spazio per necessari visti

Data emissione: Gennaio 2024

File archivio: All. 02_Relazione paesaggistica semplificata

CUP: H89J19000570004

Il R.U.P.
Arch. Jaqueline Caissutti

Il Progettista
Geom. Luca Stefanuto

Relazione paesaggistica semplificata

1. RICHIEDENTE: Comune di San Michele al Tagliamento
Settore Lavori Pubblici – Servizio Lavori Pubblici
Piazza Libertà, 2 – 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
C.F./P.IVA 00325190270
 persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

Lavori di messa in sicurezza della Viabilità mediante costruzione di una pista ciclabile in Località Malafesta in Comune di San Michele al Tagliamento.

“B.11- interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali : sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità al suolo.”.

3. CARATTERE

DELL'INTERVENTO

temporaneo

permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale

altro Viabilità

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

~~centro o nucleo storico o area urbana o area periurbana~~ o insediamento rurale (sparso e nucleo)
o area agricola o ~~area naturale o area boscata o ambito fluviale o ambito lacustre~~

altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

pianura o versante o crinale (collinare/montano) o piana valliva (montana/collinare)


altopiano/ promontorio o costa (bassa/alta)

altro.....


8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

Estratto dalla mappa catastale
Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Foglio 2



Estratto ortofoto
Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Località Malafesta – Via Scuole




b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

Estratto dal Piano degli Interventi

Comune di San Michele al Tagliamento (VE)



	Zone C1	Art.27
	Lotti a superficie complessiva predefinita	Art.27
	Zone C1-RS	Art.27
	Sb. aree per attrezzature di interesse comune	Art.50
	Sc. aree per attrezzature a parco e lo sport	Artt.49-50
	Zone di tutela relativa all'idrografia principale	Art.22
Fasce di rispetto		
	Limite centri abitati	Art.23
	Fasce di rispetto stradali	Art.23
Aree vincolate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004		Art.20
	Territori costieri	
	Corsi d'acqua	
	Territori coperti da foreste e boschi	

Art. 20. Tutela del paesaggio

1. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati

i seguenti vincoli paesaggistici:

a) Immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004: - Villa Mocenigo, ora Ivancich-Biaggini con vasto parco-annessi e connessi – DM09/04/1960 e DM 12/11/1984. - Viale prospettico di pioppi cipressini di Villa Mocenigo ora Ivancich-Biaggini. - Villa de Buoi – DM 07/08//2009. - Gli immobili comprendenti i resti di una villa romana – «Villa marittima» – DM 12/03/1994.

b) Immobili con più di 70 anni ai sensi delle modifiche all'art.10 del D.lgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lettera r): - Villa de Buoi (bene già soggetto a vincolo – DM 07/08/2009). - Cimitero di Villanova. - Chiesetta San Tommaso. - Chiesa Villanova. - Ex scuole elementari Malafesta. - Chiesa di Malafesta – Oratorio S. Antonio. - Chiesa SS. Bellino e Mauretto. - Cimitero di San Giorgio al Tagliamento. - Chiesa S. Giorgio. - Chiesetta Santa Sabbata. - Cimitero San Michele con chiesetta Dell'Agnolina. - Oratorio S. Filippo Neri. - Chiesa di San Nicolò Vescovo. - Chiesa di Bevazzana. - Chiesa di Baseleghe.

c) Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 42/2004, che comprendono le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

d) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004: Zona della foce del Tagliamento;

e) Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004: - Territori costieri. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori costieri e lacuali, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettere a) e b). - Corsi d'acqua. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il corrispondente elenco degli idronomi: 27109 - Cao Mozzo (Taglio); 27110 - Rio Lugugnana; 27113 - Fiume Tagliamento; 27116 - Roggia di Villanova. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. - Territori coperti da foreste e da boschi. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), nonché ai sensi della L.r. 52/78: Aree boscate site all'interno degli argini del Fiume Tagliamento, Aree boscate nell'ambito della Foce Tagliamento, Aree boscate nelle Valli di Bibione, Pineta di Bibione. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. È vietata qualsiasi riduzione di superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della L.r. 52/78.

f) Ville Venete. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.r. 11/2004 la cui disciplina di tutela è definita dai gradi di protezione attribuiti, di cui al successivo Art. 21: - Villa De Buoi - Irvv 00001820. - Villa Braida - Irvv 00001821. - Barchesse di villa Mocenigo-Ivancich Biaggini - Irvv 00001824.

2. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela del paesaggio:

a) Contesti figurativi: Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche e dei beni tutelati, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.

b) Coni visuali: è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e d'integrazione con la

struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.

c) Filari e viali alberati. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dei filari e dei viali alberati; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità; in tal caso gli esemplari arborei devono essere sostituiti con altri della stessa specie, previa verifica dell'idoneità della specie medesima. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

d) Grandi alberi. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità. In particolare, nel caso delle formazioni vegetali di valore storico-culturale, queste, in caso di abbattimento, devono essere sostituite con altre della stessa specie. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

e) Pertinenze scoperte da tutelare. Entro le aree classificate come pertinenze scoperte da tutelare è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di superficie lorda non superiore a mq 5 e serre non industriali con superficie coperta non superiore al 3% dell'area destinata a verde privato vincolato, con un massimo di mq 150. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa.

f) Edifici di valore storico testimoniale. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati gli edifici di valore storico-testimoniale. Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale dovranno essere conformi alle destinazioni d'uso e ai gradi di protezione assegnati negli elaborati grafici di progetto, come definiti nel successivo Art. 21.

g) Manufatti dell'archeologia industriale: È prescritta conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dei manufatti nonché la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori tipologici e strutturali dei manufatti medesimi.

h) Siti archeologici:

Codice Carta Archeologica del Veneto	Località	Descrizione
1	Malafesta	Materiale sporadico
2	Baseleghe	Resti di villa romana

Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza. Si richiama la normativa in merito all'obbligo di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in caso di Lavori Pubblici o equiparati e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs 42/2004 in relazione ai rinvenimenti fortuiti.

3. Pertinenze delle strutture ricettive alberghiere. In conformità all'art. 12, comma 4 delle N. di A. del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle pertinenze delle strutture ricettive alberghiere che comprendono le strutture ed attrezzature alberghiere e le loro pertinenze fondiari, localizzate nell'ambito territoriale di Bibione, classificate dal PAT come invarianti di natura architettonica e ambientale, al fine di contrastare i processi di dismissione e cambio di destinazione d'uso che comportano

l'impovertimento del tessuto produttivo, edilizio e sociale della costa turistica, riducendo l'attività di manutenzione degli spazi e del territorio, col degrado complessivo dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio architettonico. Entro gli ambiti delle attrezzature e strutture alberghiere e loro pertinenze fondiari sono ammesse unicamente le Strutture ricettive alberghiere, come definite e disciplinate dall'art. 24 della LR 14 giugno 2013 n. 11 e successive modificazioni.

4. Aree attrezzate per le strutture ricettive. In conformità all'art. 15, comma 18 delle N. di A. del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle Aree attrezzate per le strutture ricettive entro le quali è ammessa la localizzazione di strutture e funzioni ricreative sportive di servizio alle strutture ricettive e all'arenile e di parcheggi esclusivamente interrati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, fatta salva la possibilità di realizzare garage interrati a servizio delle strutture ricettive esistenti nei limiti del 40% della superficie del lotto, nel rispetto delle seguenti distanze minime: – Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00; – Distanza minima dalle strade = ml 5,00.
- b) È ammessa la realizzazione di dehors in conformità alle disposizioni contenute nel "Regolamento Dehors ed altre installazioni esterne".
- c) Almeno il 50% della superficie deve essere sistemata a verde non deve essere impermeabilizzata.

Art. 23. Fasce di rispetto

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- a) Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. All'interno dei centri abitati le fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente Art. 1 definiscono la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova costruzione.
- b) Fasce di rispetto ferroviarie: per una profondità di ml. 30 dai binari, ai sensi del DPR 753/1980.
- c) Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di ml. 200; eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio.
- d) Fasce di rispetto dai depuratori: per una profondità di ml 100 dagli impianti di depurazione, ai sensi della D. 4 febbraio 1977, GU 21/02/1977.
- e) Fasce di rispetto dagli elettrodotti. Le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono individuate in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettromog e del Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- f) Fasce di rispetto dai metanodotti: per una profondità di ml. 10 a partire dall'asse della condotta.
- g) Fasce di servitù idraulica.

2. All'interno delle fasce di rispetto stradali di cui al comma 1 lettera a) fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dagli articoli 16 e 17 del Codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, nonché la realizzazione delle pertinenze stradali, ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). In particolare, fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, per le costruzioni ubicate nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il

nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Le distanze tra gli accessi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. Nelle fasce di rispetto stradale comprese entro i centri abitati gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento, qualora ammessi dalla disciplina di zona, non devono sopravanzare rispetto all'origine del vincolo.

3. Nelle fasce di rispetto ferroviarie si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980.

4. Nelle fasce di rispetto dai cimiteri di cui al comma 1 lettera c), fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.

5. Nelle aree di cui al comma 1 lettera c), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

6. Nelle fasce di rispetto dai depuratori, non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai depuratori ed agli impianti tecnologici pubblici. È consentito l'insediamento di aree a parco o a verde pubblico o a uso pubblico, con relative opere edilizie minori relative ad accessi, percorsi e vani tecnici.

7. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata negli elaborati grafici del PI relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

8. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).

9. Nelle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Tutti gli interventi all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 metri, lateralmente ai corsi d'acqua pubblici o in gestione al Consorzio di Bonifica, sono sottoposto alla valutazione del Consorzio di Bonifica competente.

10. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finite, secondo i parametri delle stesse.

11. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati grafici del PI hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza normativa.

12. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione localizzati entro le fasce di rispetto, ai sensi del precedente Art. 9.

Art. 27. Zone "C1"

1. Sono le parti di territorio dove la superficie coperta degli edifici esistenti è compresa tra il 7,5% e il 12,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale è compresa tra 0,50 e 1,50 mc/mq.

2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.

3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5, 6, 7 e 8 è sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:

Indice di edificabilità fondiaria primario = 0,167 mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di jus ædificandi aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di 0,167 mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.

Indice di edificabilità fondiaria perequato = 0,167 mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.

Indice di copertura massimo = 30%

Superficie del lotto minimo = mq 600

Altezza massima dei fabbricati = ml. 7,50, ma comunque, ai fini del rispetto dell'articolo 8 del D.M. 1444/1968, l'altezza non potrà essere superiore all'altezza degli edifici circostanti intendendo per altezza degli edifici circostanti l'altezza dell'edificio più alto posto sui lotti confinanti e adiacenti quello oggetto di intervento.

Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà) = ml. 6,00

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10,00

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.

Distanza minima dalle strade: all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti: – Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00; – Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50; – Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00.

4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

5. Negli elaborati grafici del PI sono individuati dei lotti con superficie complessiva predefinita, in cui ai fini dell'edificabilità per cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI non si applicano gli indici di edificabilità primario e perequato, ma la quantità di jus ædificandi assegnata in relazione alla tipologia del lotto: – lotto di tipo A, fino ad un massimo di 260 mq di SC mc per lotto; – lotto di tipo B, fino ad un massimo di 200 mq di SC per lotto.

6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PI le quantità di jus ædificandi dei lotti con superficie complessiva predefinita di cui al comma precedente decadono, e relativamente alle corrispondenti superfici fondiarie si applicano le disposizioni relative agli indici di edificabilità primario e perequato. Sono fatti salvi i procedimenti in corso, come definiti dall'art. 13, comma 5, lettera a) della LR 14/2017.

7. Nelle zone C1 sono individuati i perimetri dei Piani Urbanistici vigenti entro i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 5 commi 3, 4 e 5.

8. Entro le zone C1 sono individuate delle pertinenze scoperte da tutelare in cui è vietata qualsiasi edificazione. È ammesso il riconoscimento come credito edilizio dello jus ædificandi corrispondente all'applicazione dell'indice di edificabilità fondiaria primario sull'area vincolata, previa trascrizione del vincolo medesimo.

9. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le zone C1-RS già disciplinate dal PP per i "residenti stabili a Bibione" entro le quali non sono ammessi alloggi con Superficie Utile residenziale inferiore a mq 70.

10. Entro le zone C1-RS non sono ammesse le destinazioni di cui alle lettere b), c), g) del precedente Art. 24.

Art. 49. Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive

1. Le aree classificate dal P.I. come spazi pubblici o riservati alle attività collettive sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definite dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.
2. Tali aree costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall'art. 31 della L. R. 11/2004.
3. In tali aree sono ammessi altresì gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico diverse da quelle classificate come opere di urbanizzazione ai sensi del primo comma del presente articolo, che tuttavia non potranno essere computate ai fini della dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Le aree e gli edifici di cui al presente articolo saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali, ubicando in modo opportuno le aree per parcheggio di automobili.
5. In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati: Fa) Aree per l'istruzione; Fb) Aree per attrezzature di interesse comune; Fc) Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport; P) Aree per parcheggi.
6. Per le aree classificate come Fa) ed Fb) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri: Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 1 mq./mq. di SC; Rapporto di copertura massimo = 35 %; Altezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 10,00), ad eccezione di chiese e campanili, per i quali valgono le determinazioni dei singoli progetti attuativi; Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso del confinante; la costruzione a confine è sempre ammessa ai sensi del Codice Civile. Distanza minima dalla strada = ml. 5,00.
7. Per le aree classificate come Fc) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri: Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,1 mq/mq. di SC; Rapporto di copertura massimo = 10 %; Altezza massima dei fabbricati = secondo esigenze le tecniche degli impianti Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso del confinante; la costruzione a confine è sempre ammessa ai sensi del Codice Civile. Distanza minima dalla strada = ml. 5,00;
8. Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e gestiti:
 - A) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;
 - B) come impianto in uso pubblico; tale ipotesi/fattispecie si configura quando il comune non procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazione dell'area, affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, ad associazioni sportive o simili o a privati, a condizione che venga stipulata con il Comune una convenzione nella quale siano definiti: a) le modalità tecniche di realizzazione e utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla gestione dell'opera/impianto e alla organizzazione delle attività, comprensive delle eventuali attività complementari di ristorazione; b) le modalità di esercizio delle opere/impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte dei cittadini; c) la durata della convenzione; d) le garanzie reali o finanziarie o entrambe e/o tutte le garanzie (compreso l'eventuale trasferimento dei rischi nell'ipotesi di PPP). e) Le modalità di tutela di cui la PA deve disporre in caso di inadempimenti parziali o totali alle clausole contrattuali per fatto e colpa del contraente.
 - C) Opere realizzate dall'ente ed affidate in concessione la gestione a soggetto privato.
9. La convenzione di cui al precedente comma è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.
10. Nelle tavole di progetto del PI la distinzione tra Aree per l'istruzione (Fa), Aree per attrezzature di interesse

comune (Fb), Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Fc) e parcheggi (P) è indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso all'interno delle rispettive classi, sarà determinata precisamente in sede di attuazione mediante l'approvazione del progetto definitivo.

Art. 50. Standard urbanistici, parcheggi pubblici e privati e servizi pubblici

1. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a: a) Relativamente alla residenza m² 30 per abitante teorico; b) Relativamente all'industria e artigianato, m² 10 ogni 100 m² di superficie territoriale delle singole zone; c) Relativamente al commercio e direzionale, m² 100 ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento; d) Relativamente alle attività ricettive e al turismo, m² 15 ogni 100 m³, oppure m² 10 ogni 100 m², nel caso di insediamenti all'aperto.

2. Le dotazioni di cui al precedente comma 1 devono essere assicurate in sede di PUA, per le aree di nuova formazione, mentre per i PUA e gli interventi entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata si applica il disposto di cui ai successivi commi 3, 9, 11 e 13

3. Allo scopo di evitare la polverizzazione e dispersione dei servizi pubblici il PI definisce le seguenti soglie minime di aree di urbanizzazione primaria da rispettare nel dimensionamento dei PUA e degli interventi, potendo procedere alla monetizzazione o compensazione nel caso di dimensioni insufficienti a garantirne l'idoneità funzionale, in relazione al contesto e al tipo d'intervento: – 5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con un minimo di mq 250; – 15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, con un minimo di mq 1000.

4. In presenza di destinazioni d'uso miste, lo strumento urbanistico attuativo dovrà indicare il volume, ovvero la superficie lorda di pavimento prevista in relazione alle aree a servizi pubblici contenute nel PUA, ed attribuite (anche in quota parte) alle diverse superfici fondiari previste, oltre la quale la localizzazione di ulteriori superfici commerciali, direzionali e turistiche sarà subordinata alla realizzazione delle corrispondenti aree standard all'interno del campo di intervento.

5. Le aree per servizi di cui ai commi precedenti dovranno essere accessibili, fruibili, dotate di adeguatezza tecnologica e semplicità ed economicità di gestione. Non potranno essere computate come dotazione di aree per servizi negli insediamenti residenziali, gli spazi verdi che soddisfano mere esigenze di arredo (aiuole, percorsi, ecc.) e non consentono la loro fruibilità da parte della collettività.

6. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione di edifici destinati ad attività residenziali, e ricettive alberghiere, nonché nei cambio di destinazione d'uso relativi alle medesime attività, è obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato negli edifici, e nelle pertinenze degli stessi, nella misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi della costruzione oggetto di intervento (non computandosi le parti destinate a parcheggio, rimessa o garage), con un minimo di un posto auto per ogni camera nel caso delle attività ricettive alberghiere. Tale rapporto può essere assicurato anche mediante convenzionamento di aree pubbliche o private che non riducano le dotazioni minime obbligatorie di cui ai precedenti commi.

7. Negli interventi di cui al comma precedente, destinati ad attività residenziali, almeno il 30% dell'area a parcheggio ad uso privato dev'essere destinata a posto auto coperto o garage, con un minimo di mq. 15,00 per ogni nuovo alloggio. Anche per i nuovi alloggi, ricavati attraverso il frazionamento di edifici esistenti in più unità immobiliari, deve essere garantito un posto macchina di almeno mq 15,00, per ogni nuova unità abitativa. L'obbligo di garantire il garage o il posto auto coperto per ogni nuovo alloggio non si applica agli interventi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso che comportano l'aumento del numero di abitazioni nelle Z.T.O. D1, D2 e D3; in questi casi è sufficiente l'individuazione, nell'ambito dell'area scoperta di pertinenza, di un posto auto di almeno mq. 12,50 per ogni nuovo alloggio.

8. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione, cambio di destinazione di edifici destinati ad attività artigianali, industriali ed

agroindustriali, nonché depositi commerciali per i quali non è prevista l'apertura al pubblico, all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento.

9. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione, cambio di destinazione d'uso, la quantità minima di superficie destinata a servizi pubblici per i complessi commerciali, il terziario diffuso, le attività direzionali non può essere inferiore: a) nelle zone A, B, C1, C2, D1, D2, D3 ad esclusione delle aree o soggette a P.U.A. vigente o di progetto, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'intero complesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A; b) nelle zone A, B, C1, C2, D1, D2, D3 limitatamente alle aree soggette a P.U.A. vigente o di progetto, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'intero complesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A.

10. Entro la zona A la dotazione di parcheggi per gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq 250 non è richiesta, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera b) della LR 50/2012.

11. Nelle strutture alberghiere oltre a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, dovrà essere assicurata la dotazione minima di superficie destinata a servizi pubblici di cui al precedente comma 9 solo per gli spazi aperti al pubblico non strettamente connessi con l'attività alberghiera (ristoranti, sale convegni, bar, etc.).

12. Almeno la metà della superficie di cui al precedente comma 9 deve essere destinata a parcheggio; tale rapporto può essere conseguito anche mediante vincolo di destinazione di aree private. La dotazione di servizi pubblici prevista dal presente comma è ridotta del 50% per le medie strutture commerciali in cui sono poste in vendita le tipologie di prodotti elencate al comma 4 dell'art 5 del RR 21 giugno 2013, n 1, (ovvero mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili, legnami).

13. Per le zone A, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati a uso pubblico, possono essere definite da apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali, i sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della LR 50/2012.


14. Qualora si debbano insediare in zone territoriali omogenee diverse dalle zone A, grandi strutture di vendita, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera g), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50, la dotazione di parcheggi pubblici o a uso pubblico devono avere comunque una superficie minima complessiva non inferiore a quanto prescritto al comma 4 dell'art. 5 del RR 21 giugno 2013, n.1.

15. Quando non risultasse possibile garantire le quantità minime di parcheggio ad uso pubblico e privato e di servizi pubblici, di cui ai precedenti commi, negli interventi di ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o frazionamento di edifici esistenti in più unità immobiliari, senza compromettere gravemente l'integrità strutturale e/o funzionale dell'edificio oggetto d'intervento, ovvero sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione regionale ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 della LR 11/2004, il Comune può concedere la monetizzazione degli stessi, sulla base dei costi reali di realizzazione. 16. É facoltà del comune disciplinare l'uso di aree di proprietà privata da adibire a servizi pubblici con apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 della LR 11/2004.


c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme.

Estratto dal Piano di Assetto del Territorio

Carta dei Vincoli




LEGENDA		N.T.A.
----------------	--	---------------

	Limite amministrativo del Comune	
VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI		ART. 5
	Edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°42/2004	commi n° 3-5
	Adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°42/2004	commi n° 3-5
	Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art.45 del D.Lgs. 42/2004	comma n° 6
	Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.42/2004	comma n° 7
	Territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia ai sensi dell'art.142 primo comma lett.a) del D.Lgs. n.42/2004	comma n° 8
	Linea di battigia - origine del vincolo dei 300 m	comma n° 8
	Aree vincolate ai sensi dell'art.142 primo comma, lett c) del D.Lgs. n.42/2004	commi n° 9-10
	Territori coperti da foreste e boschi vincolati ai sensi dell'art.142 primo comma, lett g) del D.Lgs. n°42/2004	commi n° 11-12
	Proposta di vincolo paesaggistico per l'area «Piccola Maremma alla foce del Tagliamento»	commi n° 21-22
Altri Vincoli		
	Ville Venete	commi n° 23,27
	Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923	commi n° 28,29
	Vincolo di destinazione forestale ai sensi degli artt.14 e 15 della L.R. n° 52 del 13/09/1978	commi n° 30,31
	Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004	comma n° 32
	Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004	comma n° 33,34
VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE		ART. 6
	Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell'art.19 delle N. di A. del PTRC	comma n° 3
	Zone umide ai sensi dell'art. 21 delle N.di A. del PTRC	commi n° 4,5
	Centri storici	comma n° 6
	Centri storici minori	comma n° 6

	Aree di Tutela paesaggistica d'interesse regionale soggette a competenza degli enti locali ai sensi dell'art. 35 delle N.di A. del PTRC 1992	commi n° 7,8
	Ambito del piani d'area - PALALVO	comma n° 9

Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. dell'AdB del Tagliamento commi n° 10,11

	P1 - Pericolo moderato		F - Ambito fluviale - Pericolo molto elevato
	P2 - Pericolo medio		Zone di attenzione idraulica
	P3 - Pericolo elevato		

Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. dell'AdB del Lemene


	P1 - Pericolo moderato - area soggetta a scolo meccanico		P3 - Pericolo elevato
---	--	---	-----------------------

ALTRI VINCOLI

ART. 7

	Fasce di rispetto stradali	comma n° 5
	Fasce di rispetto ferroviarie	comma n° 6
	Fasce di rispetto cimiteriali	comma n° 7
	Fasce di rispetto dai depuratori	comma n° 8
	Fasce di rispetto dagli elettrodotti	commi n° 11,12
	Fasce di rispetto dai metanodotti	comma n° 13
	Fasce di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica	commi n° 14-16
	Zone di tutela relativa all'idrografia principale	commi n° 17-21
	Classificazione sismica (classe n° 3)	comma n° 24
	Classificazione sismica (classe n° 4)	comma n° 24

GENERATORI DI VINCOLO

	Limite centri abitati		Allevamenti eccedenti l'autoconsumo
	Viabilità principale esistente		Elettrodotti
	Ferrovia		Metanodotti
	Cimiteri		Impianti di comunicazione
	Depuratori		

Art. 5 Vincoli paesaggistici

CORSI D'ACQUA

9. Il PAT recepisce i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il corrispondente elenco degli idronimi:

- a) 27109 - Cao Mozzo (Taglio)²
- b) 27110 - Rio Lugugnana
- c) 27113 - Fiume Tagliamento
- d) 27116 - Roggia di Villanova Vincoli


10. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.

Art. 7 Altri vincoli

FASCE DI RISPETTO STRADALI

5. Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 285/1992. Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al successivo Art. 11 comma 1 lettera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita: - la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento o l'adeguamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, sovrappassi e sottopassi, percorsi pedonali e ciclabili, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati; - la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.); - la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere fonoassorbenti, al fine di mitigarne gli impatti negativi.

Estratto dal Piano di Assetto del Territorio
Carta delle Trasformabilità



LEGENDA **N.T.A.**

-  Limite amministrativo del Comune
-  Ambiti Territoriali Omogenei - ATO

LE AZIONI STRATEGICHE

-  Aree di urbanizzazione consolidata
 -  Dorsale del Fiume Tagliamento
 -  Centri maggiori
 -  Frange urbane e periurbane
 -  Città giardino - Bibione Pineda

-  Quartieri centrali
-  Quadrante degli alberghi
-  Ambito del Parco Tecnologico
-  Ambito di riqualificazione funzionale


ART. 15

-  Edificazione diffusa commi n°6-14
-  Aree di riqualificazione e riconversione commi n°15,16
-  Aree per il miglioramento della qualità urbana
-  Aree per il miglioramento della qualità territoriale
-  Limiti fisici all'espansione
-  Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale
-  Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (Per residenti)
-  Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (Turistico)
-  Linee preferenziali di sviluppo del polo tecnologico
-  Linee preferenziali di sviluppo produttivo
-  Parco campagna
-  Aree preferenziali di forestazione-naturalizzazione
-  Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - Esistente
-  Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - Progetto
-  Attività produttive in zone improprie
-  Ambito dell'arenile commi n°51-61

- 02 - Scuola materna
- 03 - Scuola elementare
- 04 - Scuola dell'obbligo
- 08 - Campus scolastico
- 09 - Chiese
- 16 - Centro culturale
- 17 - Centro sociale
- 18 - Sale riunioni, mostre etc...
- 19 - Piazza pubblica
- 25 - Luna Park
- 27 - Case per anziani
- 32 - Centro sanitario poliambulatoriale
- 37 - Municipio
- 38 - Delegazione comunale
- 43 - Carabimieri
- 63 - Impianti idrici
- 65 - Impianti en. elettrica
- 67 - Impianti di depurazione
- 71 - Alaggio imbarcazioni
- 75 - Stazione di rifornimento
- 77 - Porto turistico
- 80 - Aviosuperficie
- 82 - Area gioco bimbi
- 83 - Giardino pubblico di quartiere
- 84 - Impianti sportivi non agonistici
- 85 - Impianti sportivi agonistici
- 86 - Parco urbano
- 87 - Campi da golf
- 89 - Piscine
- 90 - Maneggio
- 91 - Percorsi attrezzati
- 92 - Parchi extraurbani
- 95 - Area parcheggio
- 97 - Sosta camper
- 98 - Parcheggio scambiatore
- 99 - Cimitero


I VALORI E LE TUTELE

ARTT. 9-12

	Ambiti di sensibilità paesaggistica		Area Nucleo		Pertinenze scoperte da tutelare
	Contesti figurativi		Area di connessione naturalistica (Buffer zone)		Edifici con valore storico testimoniale
	Coni visuali		Corridoi ecologici principali		Manufatti dell'archeologia industriale
	Filari e viali alberati		Biotopi		Permanenze morfologiche della bonifica
	Grandi alberi		Fasce tampone		Siti con ritrovamenti archeologici
	Ambito dei casoni lagunari		Centri storici		Pertinenza edifici alberghieri
	Aree agricole integre e di pregio		Centri storici minori		

IL SISTEMA RELAZIONALE

ART. 16

	Viabilità di progetto di rilevanza strategica		Galleria urbana		Strada giardino
	Viabilità di progetto rilevanza locale		Dorsale urbana		Grande viale
	Itinerari ciclopedonali		Dorsale di quartiere		Varchi infrastrutturali
	Viabilità principale esistente		Boulevard urbano		
	Ferrovia		Strada mercato		

Art. 9 Le invarianti di natura paesaggistica

1. Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura paesaggistica: a) Ambiti a sensibilità paesaggistica. b) Contesti figurativi. c) Coni visuali. d) Filari e viali alberati. e) Grandi alberi. f) Rete degli itinerari d'interesse naturalistico, paesaggistico e storico testimoniale. g) Ambito dei casoni lagunari. h) Aree agricole integre e di pregio.

AMBITI A SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA

2. Gli ambiti territoriali a sensibilità paesaggistica comprendono il vasto sistema di aree agricole caratterizzate dalle permanenze morfologiche della «Bonifica Integrale»: elementi infrastrutturali - strade, viabilità podereale e interpodereale, canali di scolo e irrigui - e manufatti edilizi. Tali ambiti, sono particolarmente percepibili dalla viabilità principale e secondaria dell'ATO 1 e 2 (SS 14, SP 42, SP 74, Via Terzo Bacino) e rappresentano un quieto paesaggio agrario che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo il CORRIDOIO V. Direttive

3. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti a sensibilità paesaggistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità paesaggistica dei luoghi, indicando le necessarie

misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .

4. Le azioni da perseguire sono le seguenti: - prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e di filari alberati lungo la rete infrastrutturale della «Bonifica Integrale» mediante la definizione dei Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro ambientale di cui al successivo Art. 10 comma 8; - organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili; - valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi.

Prescrizioni

5. Gli interventi ammessi (infrastrutture, manufatti edilizi, ecc.) non devono compromettere la percezione del paesaggio agrario della «Bonifica Integrale». 6. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo Art. 10 commi da 9 a 13.

CONTESTI FIGURATIVI

7. Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione.

Direttive

8. Il PI detta le norme finalizzate alla conservazione e valorizzazione del rapporto tra l'eccellenza paesaggistica esistente e il suo contesto figurativo, consentendo una lettura integrata dei caratteri identificativi dei singoli quadri paesaggistici. In particolare il carattere e l'individualità dei luoghi dovranno essere espressi mediante un progetto unitario di sistemazione delle aree a verde e di arredo, una coerente definizione dei materiali e dei colori ammessi per la sistemazione degli spazi scoperti, un'adeguata illuminazione che eviti l'inquinamento luminoso.

Prescrizioni

9. All'interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni; gli eventuali diritti edificatori esistenti potranno essere utilizzati all'esterno di tali contesti, compatibilmente con la disciplina di zona definita dal PI, ovvero trasformati in credito edilizio, ai sensi del successivo Art. 19 . Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. Sono vietati tutti gli interventi che possano alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.

CONI VISUALI

10. Il PAT individua i principali cono visuali appartenenti ai contesti figurativi ed alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico di maggior rilevanza presenti nel territorio. Il PI, sulla base di considerazioni paesaggistiche e di contesto, potrà individuare ulteriori cono visuali.

Direttive

11. Il PI precisa l'angolazione dei cono visuali definendone graficamente l'area interessata e l'eventuale limite all'edificazione in funzione della conservazione della vista, e li classifica sulla base delle seguenti categorie di valore: a) Categoria 1: riguarda i cono visuali di cui interessa la conservazione integrale della veduta nel rapporto tra soggetto e sfondo, in relazione alla posizione di primo e di secondo piano, di centralità o perifericità degli elementi compositivi, ai diversi ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli elementi strutturali, decorativi e funzionali in termini di profondità, lateralità e verticalità. b) Categoria 2: riguarda i cono visuali in cui sono presenti elementi incongrui e di disturbo percettivo sia nel rapporto tra soggetto e sfondo, sia nei ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli elementi strutturali, decorativi e funzionali. c) Categoria 3: riguarda i cono visuali in cui sia l'originario rapporto tra soggetto e sfondo sia la gerarchia dei ruoli e la posizione degli elementi su ciascun piano utile della veduta, è stato profondamente alterato da elementi strutturali, decorativi e funzionali incongrui.

Prescrizioni

12. Per i cono visuali di categoria 1, per un tratto di m. 20 in corrispondenza dei cono visuali e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolazione del cono ottico, non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del

paesaggio considerato.

13. Per i coni visuali di categoria 2 è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e di integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.

14. Per i coni visuali di categoria 3 gli interventi ammessi dovranno tendere ad un'azione di riassetto per integrazione, anche proponendo nuovi valori percettivi, facendo attenzione a non deturpare gli elementi superstiti. Gli eventuali interventi edificatori e/o di modificazione del suolo agricolo dovranno in ogni caso essere compatibili con la salvaguardia di tali visuali. In via esemplificativa, limitando le altezze degli edifici e delle recinzioni, destinando i terreni a colture non sviluppate in altezza, articolando comunque eventuali nuove piantumazioni in modo da non eliminare le possibilità visuali preesistenti.

FILARI E VIALI ALBERATI

15. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali filari e viali alberati di valore paesaggistico che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio della bonifica agraria e del paesaggio urbano. Tali filari e i viali alberati fungono da elementi ordinatori delle vedute, tratteggiando assi e direttrici visive, referenziando prospettive e cannocchiali visivi, che, nella visione interna degli spazi urbani mettono in valore la scena urbana, e nella visione aperta della pianura accompagnano l'occhio nell'esplorazione visuale, permettendo di apprezzare l'ampiezza e la profondità della veduta medesima.

Direttive

16. Il PI recepisce le presenti disposizioni e può individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico. Il PI definisce il Repertorio dei viali alberati, e l'abaco delle specie arboree e arbustive ammesse anche contestualmente ai Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro ambientale di cui al successivo Art. 10 comma 8.

Prescrizioni

17. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dei filari e dei viali alberati; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli.

18. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità; in tal caso gli esemplari arborei devono essere sostituiti con altri della stessa specie, previa verifica dell'idoneità della specie medesima.

19. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

GRANDI ALBERI

Direttive

20. Il PAT individua e tutela le emergenze vegetali puntiformi (grandi alberi) che, per specie di appartenenza, dimensioni e portamento nello scenario aperto del paesaggio agrario fungono da perno ottico di riferimento della visuale ed elemento misuratore della profondità di campo, mettendo in relazione la linea dell'orizzonte (costituita dall'arco delle Prealpi veneto-friulane e dalla cordonatura degli argini) con le modulazioni cromatiche delle superfici agrarie. Il PAT individua inoltre le principali emergenze vegetali puntiformi caratterizzanti parchi e complessi d'interesse storico.

21. Il PI recepisce le presenti disposizioni e può individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico o di valore storicoculturale.

Prescrizioni

22. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità. In particolare, nel caso delle formazioni vegetali di valore storicoculturale, queste, in caso di abbattimento, devono essere sostituite con altre della stessa specie.

23. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne

l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli.

24. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

RETE DEGLI ITINERARI D'INTERESSE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E STORICO TESTIMONIALE

25. Il PAT individua la rete degli itinerari d'interesse naturalistico, paesaggistico e storico testimoniale, che interessano il territorio comunale: a) Il percorso marrone della Terra di Mezzo: dalle Valli di Bibione all'entroterra, lungo il Tagliamento e gli assi ordinatori della bonifica, per mettere in valore i luoghi della Bonifica Integrale. b) Il percorso verde delle Valli di Bibione e della Foce del Tagliamento, per mettere in relazione i luoghi notevoli del Paesaggio delle Quattro Acque. c) Il percorso rosso dei Borghi: l'itinerario che mette in relazione i centri storici e le frazioni con il centro urbano del Capoluogo e i luoghi dei servizi, gli orti, i viali alberati, le ville, gli edifici storici, gli scorci che inquadrano l'orizzonte tra l'arco alpino e la cordonatura degli argini. d) Il percorso giallo della passeggiata a mare, che collega la Foce del Tagliamento a Porto Baseleghe, lungo il litorale.

Direttive

26. Il PI dovrà meglio definire i tracciati indicati predisponendo una disciplina di difesa dei manufatti e delle attrezzature di arredo e di supporto agli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone di nuove. In particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a: a) realizzare le attrezzature di supporto alla navigazione fluviale, considerando prioritariamente: - i pontili, gli attracchi per houseboat, la case galleggianti relazionati con la Litoranea Veneta; - la formazione della Riva degli Approdi lungo il Tagliamento. b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi; c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa degli stessi; d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante; e) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti a sensibilità paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

AMBITO DEI CASONI LAGUNARI

27. Il PAT individua l'ambito in cui è prevalente la presenza dei casoni lagunari, organizzati in aggregati di casoni, che, con gli altri manufatti legati all'utilizzo della pesca (sopa, cavana, tesora, approdo), costituiscono uno straordinario patrimonio storico, culturale ed etnografico, rappresentando il sentimento di comune appartenenza all'antica civiltà veneta delle lagune, segnando emblematicamente il rapporto fra l'uomo e il particolare ambiente di transizione terracquea caratterizzato da molteplici componenti floro-faunistiche, etnografiche, antropologiche e storico-artistiche.

Direttive

28. Il PI, sulla base di specifici elementi morfologici precisa il perimetro e definisce nel dettaglio l'ambito dei casoni lagunari, individuando gli elementi detrattori e definendo la specifica disciplina attuativa finalizzata al recupero ed alla riqualificazione paesaggistica del contesto, alla riqualificazione dei margini dei canali lagunari ed al miglioramento delle opere di difesa arginale, precisando le modalità di accesso e di sosta.

Prescrizioni

29. Qualunque intervento, comunque ammesso all'interno dell'ambito dei casoni lagunari, deve assicurare la conservazione delle caratteristiche fisiche, strutturali e funzionali degli aggregati di casoni e adeguare il più possibile materiali, tecniche d'impiego e metodologie di intervento alle caratteristiche di tali insediamenti.

CASONI LAGUNARI E STRUTTURE ACCESSORIE

30. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i casoni lagunari, localizzati singolarmente o per aggregati di casoni all'interno della territorio comunale.

Direttive

31. Il PI, sulla base di specifici elementi morfologici precisa la localizzazione dei singoli casoni e delle altre

strutture accessorie o tipiche dell'ambiente lagunare (sopa, cavana, tesora, approdo) e definisce la specifica disciplina attuativa finalizzata al recupero ed alla riqualificazione dei casoni lagunari, del loro contesto nonché delle strutture accessorie, precisando gli interventi ammessi e le procedure relative, in conformità a quanto previsto dai successivi commi.

Prescrizioni

32. Qualunque intervento, comunque ammesso relativamente ai casoni lagunari, deve assicurare la conservazione delle caratteristiche fisiche, strutturali e funzionali dei casoni singoli o aggregati, ed adeguare il più possibile materiali, tecniche d'impiego e metodologie di intervento alle caratteristiche di tali beni paesaggistici, culturali ed etnografici.

33. Il PI definisce i termini entro i quali è fatto obbligo di provvedere alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture esistenti (casoni, approdi, cavane) alle specifiche disposizioni di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, secondo le modalità costruttive, i rapporti dimensionali e le tipologie previste dal PI medesimo in un apposito allegato (sussidi operativi per il recupero dei casoni lagunari e delle strutture accessorie) secondo la seguente procedura: a) dalla data di entrata in vigore del PI recante la disciplina attuativa degli interventi sui casoni lagunari e sulle strutture accessorie, i titolari di tali manufatti potranno inoltrare domanda per il rilascio, da parte dell'Amministrazione competente alla gestione del bene demaniale, della dichiarazione di disponibilità all'uso dell'area occupata, che sarà rilasciata sulla base della conformità dell'intervento alle previsioni del PI. b) Successivamente, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del PI, per tutti i manufatti e le strutture accessorie censite e disciplinate dal PI medesimo, per le quali si preveda la conferma, l'adeguamento alle specifiche disposizioni o la nuova costruzione, dovrà essere richiesta, dietro presentazione di specifico progetto esecutivo, il relativo permesso di costruire, anche nel caso di interventi su manufatti esistenti che risultino conformi alla disciplina del PI ma siano sprovvisti di regolare atto concessorio.

AREE AGRICOLE INTEGRE E DI PREGIO

34. Il PAT in conformità all'art. 43, comma 1 della LR 11/2004, individua le «Aree agricole integre e di pregio» non occupate da preesistenza edificatorie, localizzate a Bibione, nell'ambito degli Orti Istriani, che, oltre a costituire un'indubbia risorsa per la produzione agricola di qualità, unitamente al sistema delle Valli di Bibione ed alla Foce Tagliamento, definiscono un ambito di rilevante valore paesaggistico, che mitiga il contrasto con gli spazi più densamente costruiti della città di Bibione.

Direttive

35. Il PI, sulla base dell'analisi delle caratteristiche tecnicoagronomiche dei suoli e della localizzazione degli ambiti delle aziende agricole, precisa il perimetro delle «Aree agricole integre e di pregio» definendo l'esatta definizione degli ambiti inedificabili e di quelli destinati al fabbisogno delle aziende agricole.

Prescrizioni

36. All'interno delle «Aree agricole integre e di pregio» definite ai sensi dell'art. 43 comma 1 della LR 11/2004 non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al successivo Art. 11 comma 1 lettera c), sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 19 comma 2 lettera e). Non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.

CAPO IV LA TRASFORMABILITÀ

Art. 15 Le azioni strategiche

AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

1. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme di attuazione. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la

riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Il PAT distingue le seguenti tipologie di aree di urbanizzazione consolidata in relazione al valore paesaggistico dell'ambito in cui sono inserite, alla morfologia storica degli insediamenti, alla qualificazione morfologica dei tipi stradali che la caratterizzano: a) Aree di urbanizzazione consolidata lungo la dorsale del Fiume Tagliamento, con presenza rilevante di tessuto edilizio storico e strade d'interesse panoramico. b) Aree di urbanizzazione consolidata dei centri urbani maggiori, appartenenti al sistema insediativo di più recente formazione, con presenza di servizi e luoghi centrali, grandi viali, dorsali urbane e boulevard. c) Aree di urbanizzazione consolidata di più recente formazione, con prevalenza di frange urbane, periurbane e di viali giardino. d) Aree di urbanizzazione consolidata del quartiere giardino di Bibione Pineda. e) Aree di urbanizzazione consolidata dei quartieri centrali di Bibione. f) Aree di urbanizzazione consolidata nel quadrante degli alberghi. g) Ambito del Parco Tecnologico (PT). h) Ambito di riqualificazione funzionale dell'area produttiva esistente (PR).

Direttive

2. Il PI:

a) sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro e definisce nel dettaglio le aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative in relazione agli obiettivi fissati per ciascuna tipologia insediativa: - Aree di urbanizzazione consolidata lungo la dorsale del Fiume Tagliamento: tutela degli insediamenti storici e delle viste panoramiche; riqualificazione dei margini urbani e delle relazioni visive con il paesaggio fluviale; riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. - Aree di urbanizzazione consolidata dei centri urbani maggiori: riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare; riqualificazione del tessuto edilizio e degli isolati urbani in relazione alla qualificazione morfologica e funzionale della viabilità principale. - Frange urbane e periurbane: riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, valorizzazione ambientale degli spazi non costruiti, completamento delle opere di urbanizzazione primarie e del sistema insediativo con esclusione delle tipologie edilizie ad alta densità, riqualificazione ambientale dei margini urbani. - Aree di urbanizzazione consolidata del quartiere giardino di Bibione Pineda: riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, valorizzazione ambientale degli spazi non costruiti, riqualificazione del tessuto edilizio e degli isolati urbani in relazione alla qualificazione morfologica e funzionale della viabilità principale e secondaria. - Aree di urbanizzazione consolidata dei quartieri centrali di Bibione: rigenerazione del patrimonio immobiliare, ricomposizione spaziale del tessuto edilizio e degli isolati urbani, con interventi di diradamento e addensamento in relazione alla qualificazione morfologica e funzionale della viabilità principale e secondaria. - Aree di urbanizzazione consolidata nel quadrante degli alberghi. Riqualificazione e consolidamento delle strutture e attrezzature alberghiere.

b) Sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro e definisce nel dettaglio le aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata può comportare limitate variazioni al perimetro della stessa, in relazione alla disciplina degli interventi prevista, conseguenti alla necessità di: - Riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua, fossi, capofossi) o antropici (strade, muri di contenimento, recinzioni) al fine di evitare la formazione di aree di risulta; - Preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili).

c) Predispone una disciplina articolata degli interventi edilizi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.

d) Individua ulteriori aree di riqualificazione e riconversione rispetto a quelle precisate dal PAT, in cui si applica la disciplina di cui ai successivi commi 15 e 16.

e) Precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi 62, 63 e 64.

f) Definisce per gli interventi di nuova edificazione la quantità di jus aedificandi derivante da credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità principi di perequazione urbanistica di cui al successivo Art. 18.

g) Definisce il periodo di validità delle previsioni urbanistiche relative alla localizzazione dei lotti a volumetria predefinita, in conformità al comma 7 dell'art. 18 della LR 11/2004, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della LR 11/2004.


Prescrizioni

3. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua l'«ambito del Parco Tecnologico (PT)» di Bevazzana. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree comprese nell'ambito del Parco Tecnologico - che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività artigianali e logistiche, magazzini, depositi e simili - al suo interno, il PI, sulla base di un'analisi approfondita, potrà altresì individuare, gli ambiti per il terziario diffuso, favorendo la realizzazione dei servizi alle imprese, la gestione coordinata delle strutture e degli impianti.

4. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua l'«ambito di riqualificazione funzionale dell'area produttiva esistente (PR)». Il PI, in conformità a un'analisi approfondita, ne definisce le modalità di riqualificazione, favorendo la realizzazione dei servizi alle imprese, la gestione coordinata delle strutture e degli impianti, ammettendo altresì la localizzazione di attività terziarie, di pubblico servizio o di produzione energetica, coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dal centro abitato del Capoluogo e con l'accessibilità dalle reti viarie principali. In caso di localizzazione di attività commerciali, il Piano degli Interventi dovrà prevedere la differenziazione dei flussi veicolari relativi alle attività commerciali (da localizzare nel fronte verso la SS 14) e quelle produttive. Deve essere inoltre posta attenzione alle modalità di accesso ciclopedonale, in ordine ai temi della sicurezza, gradevolezza e semplicità di orientamento.

5. Per le attrezzature turistiche alberghiere con meno di 35 camere o 70 posti letto alla data di adozione del PAT, non localizzate sul frontemare, classificate come invariante di natura architettonica e ambientale nella Tav. 2 del PAT, in conformità al precedente Art. 12 , il PI può consentire destinazioni d'uso diverse previo specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.r. 11/2004, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, contenente le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie nonché una valutazione della congruità della convenienza pubblica in applicazione del principio di perequazione di cui al successivo Art. 18



Estratto dal Piano di Assetto del Territorio
Carta delle Fragilità





LEGENDA	N.T.A.
----------------	---------------

 Limite amministrativo del Comune

COMPATIBILITA' GEOLOGICA **ART. 13**

	Terreni idonei a condizione "A": aree di dosso fluviale, costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, ma prossime o direttamente adiacenti agli argini del F. Tagliamento	commi n° 5-8
	Terreni idonei a condizione "B": aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e prossime a recettori idrici a rischio idraulico	commi n° 5-8
	Terreni idonei a condizione "C": aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento, per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate	commi n° 5-8
	Terreni idonei a condizione "D": aree a morfologia uniforme e costituite in prevalenza da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità	commi n° 5-8
	Terreni idonei a condizione "E": aree poste a quote pari o inferiori al livello medio del mare, intercluse da rilevati e costituite prevalentemente da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità con presenza di materiale organico; tassi di subsidenza a rilevanza da media a molto alta; frequenti allagamenti	commi n° 5-8
	Terreni idonei a condizione "F": area attualmente classificata P3 dal PAI del bacino del Tagliamento	commi n° 5-8
	Terreni non idonei	comma n°9

AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO **ART. 14**

	Area esondabile o a ristagno idrico	commi n° 1-4
	Area soggetta a subsidenza di rilevanza molto alta	commi n° 5-8
	Area soggetta ad erosione costiera	commi n° 9-13
	Ex cave ripristinate con materiale di riporto	commi n° 14-17

CAPO III LE FRAGILITÀ

Art. 13 La compatibilità geologica

CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CONDIZIONE

5. Terreni idonei a condizione in cui i presupposti geologici e idrogeologici, puntuali o complessivi, determinano elementi di riduzione alle possibilità edificatorie.

6. Qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda un'interazione con i terreni e con l'assetto idraulico attuale, è sottoposto alle disposizioni presenti nel cap. 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e successive modifiche e aggiornamenti, di cui si richiamano alcuni punti: - le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità

esecutive; - in funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico e idrogeologico, le indagini specifiche saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista, per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche; - le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), stati limite di esercizio (SLE), di sollevamento e sifonamento; - le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le verifiche di durabilità; - devono essere valutati gli effetti della costruzione dell'opera sui manufatti attigui e sull'ambiente circostante; - nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque del sottosuolo.

7. Per tutte queste aree, l'idoneità geologica/idrogeologica è legata alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dei piani di assetto e sicurezza di ordine superiore (PAI del F. Tagliamento e Piano d'Emergenza della Protezione Civile Provinciale) e nello Studio di Compatibilità Idraulica.

8. Questa classe di compatibilità è ulteriormente suddivisa in sei sottocategorie come di seguito definite:

a) Terreni idonei a condizione di tipo a): aree di dosso fluviale, costituite in prevalenza da depositi sabbiosi, ma prossime o direttamente adiacenti agli argini del F. Tagliamento. Tali aree, nei primi quattro metri di profondità, sono costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e limoso-sabbiosi: essi appartengono al dosso fluviale costruito dalle direttrici di deflusso oloceniche del F. Tagliamento. I sedimenti sabbiosi possono essere intervallati da sedimentazione più fine, d'interfluvio e di meandro abbandonato. Nell'area settentrionale sono presenti depositi ghiaioso-sabbiosi nastriformi con il top della formazione situato a partire da circa 1 m dal p.c. I terreni di questo tipo hanno risposte geotecniche medie e medio-basse, variabili nello spazio comprese, e sono sede di deflusso sotterraneo, con la soggiacenza della falda compresa fra 0 e 2 m dal p.c. Tali sedimenti giacciono su sedimenti fini limosoargillosi a bassa permeabilità, talora sovra-consolidati al tetto della formazione. I terreni di questa classe, pur giacendo in aree a morfologia relativamente più elevata, sono caratterizzati dalla diretta vicinanza con gli argini del F. Tagliamento. Tutto il territorio comunale è indicato a pericolosità idraulica nel Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (aree a pericolosità idraulica da moderata a elevata).

Direttive

- In queste aree, è opportuno che gli eventuali PI (Piani d'Intervento) siano corredati da un'indagine geologica finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali sia verticali delle litologie principali, definendo aree dove depositi argillosi, incoerenti, potrebbero intervallarsi ai depositi sabbiosi prevalenti. Dovranno essere stimati caso per caso gli spessori degli orizzonti incoerenti in relazione al piano di posa delle fondazioni e valutate le relative considerazioni di carattere geotecnico.

- Nel caso di edificazione di nuovi edifici o d'interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.

- La ricostruzione dell'assetto idrostrutturale dell'area d'interesse deve definire eventuali corpi idrici sotterranei interessati dall'opera e i rapporti idraulici presenti tra le diverse falde nella conformazione e soggiacenza della superficie piezometrica, nonché l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale. La presenza di una falda così superficiale può causare fenomeni di saturazione dei terreni con conseguente peggioramento dei parametri geotecnici e problemi in occasione di escavazioni (per scantinati, rete fognaria, sottopassi, ecc.), tali da rendere necessari sistemi di drenaggio (well point) e impermeabilizzazioni, di cui sarà d'obbligo valutare l'interferenza con le abitazioni limitrofe.

Prescrizioni

- L'assetto idrogeologico sconsiglia la realizzazione di strutture interrato. In ogni caso, tali strutture devono prevedere: accessi posti a una quota superiore al tirante idrico maggiorato di 0,50 m; l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici

al fine di evitare infiltrazioni ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere.

- In queste aree, ferma restando l'applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dal PAI, l'idoneità geologica è legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda.

- Poiché tali ambiti comprendono le aree classificate ad alta vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all'inquinamento, il PI precisa attraverso uno studio idrogeologico tutte le misure a mantenere un situazione di equilibrio idrogeologico, evitando l'inquinamento della falda e disponendo specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi di: a) Progettazione ambientale/paesaggistica; b) Miglioramento e ampliamento della Rete ecologica; c) Incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto.

b) Terreni idonei a condizione di tipo b): aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e prossime a recettori idrici a rischio idraulico. Tali aree sono costituite in prevalenza da sedimenti sabbiosi e limoso-sabbiosi che rappresentano i depositi nastriformi di antiche direzioni fluviali del F. Tagliamento, con risalto verticale molto limitato o nullo. Tali sedimenti possono essere intervallati da sedimentazione più fine, d'interfluvio e di meandro abbandonato. Nell'area nordoccidentale del territorio sono presenti depositi ghiaioso-sabbiosi con il top della formazione situato a partire da circa 1 m dal p.c.; la loro profondità aumenta procedendo verso sud. Tali terreni hanno risposte geotecniche medio-basse e variabili nello spazio, sono sede di deflusso sotterraneo e la soggiacenza della falda è compresa fra 0 e 2 m dal p.c. In queste aree, le analisi effettuate negli anni dal Consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livorno e Tagliamento, ora Veneto Orientale, evidenziano la possibilità di allagamenti ricorrenti.

Direttive

- Valgono tutte le disposizioni previste per il tipo a) con particolare attenzione alla morfologia e alle quote del terreno, alle condizioni di pericolosità idraulica legata al reticolo di bonifica.

Prescrizioni

- In queste aree, ferma restando l'applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dal PAI, l'idoneità geologica è legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda, per affrontare le criticità idrauliche collegate alla rete di bonifica.

c) Terreni idonei a condizione tipo c): aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali, talora a rischio di allagamento, per difficoltà di deflusso della rete di bonifica o per mareggiate. Tali aree, nei primi quattro metri di profondità, sono costituite in netta prevalenza da sedimenti sabbiosi che appartengono ai depositi di origine costiera dei cordoni litoranei collegati ai sedimenti trasportati alla foce del F. Tagliamento. I sedimenti sabbiosi possono essere intervallati da sedimentazione più fine limosa e argillosa interdunale. In tali aree, il substrato sabbioso determina la presenza di buone caratteristiche geotecniche e sopportazione dei carichi. La posizione geografica rende le aree di spiaggia dei lidi, dove l'equilibrio dovuto a fenomeni di erosione/ripascimento è precario e in continua evoluzione, esposte al rischio di allagamenti durante eventi di mareggiata.

Direttive

- È opportuno che i nuovi interventi siano preceduti da un'adeguata indagine geologica finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali sia verticali delle litologie principali, definendo aree dove depositi argillosi interdunali, incoerenti, potrebbero intervallarsi ai depositi sabbiosi prevalenti; dovranno essere stimati caso per caso gli spessori degli orizzonti incoerenti in relazione al piano di posa delle fondazioni e valutate le relative considerazioni di carattere geotecnico. Nel caso di presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l'utilizzo di fondazioni profonde o indirette tramite l'utilizzo di pali, da prevedersi riguardo alla tipologia costruttiva e all'importanza dell'edificio stesso.

- La ricostruzione dell'assetto idrostrutturale dell'area d'interesse serve a definire i rapporti idraulici presenti tra le diverse falde, l'influenza della marea nella conformazione e soggiacenza della superficie piezometrica, l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale.

- Tali aree sono generalmente caratterizzate dalla presenza di una falda superficiale che può causare fenomeni di

saturazione dei terreni con conseguente peggioramento dei parametri geotecnici e problemi in occasione di escavazioni (per scantinati, rete fognaria, sottopassi, ecc.), tali da rendere necessari sistemi di drenaggio (well point) e impermeabilizzazioni, di cui sarà d'obbligo valutare l'interferenza con le abitazioni limitrofe.

Prescrizioni

- Nelle aree di spiaggia, dovranno essere consentite solo strutture mobili e sono da precludere interventi edificatori, per l'elevato rischio presente. Saranno ammissibili le opere e gli interventi volti alla stabilizzazione del dissesto o alla sua riparazione/consolidamento.

- Poiché tali ambiti comprendono le aree classificate ad alta vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all'inquinamento, il PI precisa attraverso uno studio idrogeologico tutte le misure a mantenere un situazione di equilibrio idrogeologico, evitando l'inquinamento della falda e disponendo specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi di: a) Progettazione ambientale/paesaggistica; b) Miglioramento e ampliamento della Rete ecologica; c) Incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto.

d) Terreni idonei a condizione tipo d): aree a morfologia uniforme e costituite in prevalenza da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità. Questi terreni si trovano nella metà settentrionale del territorio comunale e corrispondono alla pianura pleistocenica del F. Tagliamento composta dai sedimenti più fini depositi nelle aree distali del suo megafan. Si presentano con una prevalente litologia limoso-argillosa e una morfologia relativamente depressa rispetto ai dossi evidenziati nella carta d'analisi geomorfologica; frequente la presenza di paleoalvei sabbiosi, anche se di scarsa continuità litologica. È presente il caratteristico orizzonte decalcificato a circa 1-2 m di profondità dal piano campagna. Tali aree sono state interessate da modeste deposizioni fini di età olocenica in occasione degli eventi esondativi del fiume. La ridotta permeabilità dei terreni va considerata in modo adeguato nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche. In queste aree, le analisi effettuate negli anni dal Consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, ora Veneto Orientale, evidenziano la possibilità di allagamenti ricorrenti.

Direttive

- Le scadenti caratteristiche geotecniche complessive di questi terreni, raccomandano che gli eventuali PI (Piani d'Intervento) siano corredati da un'adeguata indagine geologica che dovrà indicare la compatibilità degli interventi con i terreni interessati, stabilendo i limiti orizzontali e verticali delle litologie principali e definendo aree dove depositi sabbiosi, potrebbero intervallarsi ai depositi argillosi prevalenti. Dovranno essere approfondite le presenze di paleoalvei e relative condizioni idrogeologiche statiche e dinamiche, stimando caso per caso lo spessore dell'orizzonte sabbioso in relazione al piano di posa delle fondazioni.

Prescrizioni

- Nel caso di edificazione di nuovi edifici o d'interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, ponendo particolare attenzione alla valutazione degli stati limite di esercizio a causa della compressibilità delle argille causata anche dallo stato di saturazione in cui si trovano.

- Potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l'utilizzo di fondazioni profonde o indirette tramite l'utilizzo di pali, da prevedersi in base alla tipologia costruttiva e all'importanza dell'edificio stesso.

- Le indagini geotecniche potranno prevedere l'utilizzo di tecnologie indirette o dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche, e nel caso di edifici di particolare importanza volumetrica o di carico, è consigliabile realizzare sondaggi con l'esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la realizzazione di specifiche prove geotecniche di laboratorio.

- Gli interventi in queste zone dovranno essere preceduti da indagini di tipo idrogeologico che permettano di definire i corpi idrici sotterranei interessati dall'opera e l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale.

e) Terreni idonei a condizione tipo e): aree poste a quote pari o inferiori al livello medio del mare, intercluse da rilevati e costituite prevalentemente da depositi limoso-argillosi a bassa permeabilità con presenza di materiale organico; tassi di subsidenza a rilevanza da media a molto alta; frequenti allagamenti. Questi terreni si trovano in corrispondenza delle aree occupate fino agli inizi del 1900 da lagune o paludi costiere e si presentano con una prevalente litologia limoso-argillosa e una morfologia depressa, anche sotto il livello del mare fino a raggiungere quote attorno a -2 m s.l.m. Tali aree sono colpite da subsidenza, con rilevanza del fenomeno da media a molto alta. Le analisi effettuate negli anni dal Consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, ora Veneto Orientale, evidenziano che vaste aree del territorio sono soggette ad allagamenti ricorrenti legati alla posizione del territorio comunale nella bassa pianura veneta, posto a ridosso della laguna; con una capillare presenza della rete idraulica minore gestita dal consorzio di bonifica. Nello specifico, un insieme di fattori quali la morfologia depressa, la scarsa permeabilità dei terreni, l'insufficienza della rete di smaltimento dell'acqua eccedente di provenienza fluviale o meteorica, la presenza di rilevati stradali e ferroviari che possono ostacolare il deflusso, l'inadeguatezza dei sistemi arginali, influisce sulle cause di questa criticità.

Direttive

- Le scadenti caratteristiche geotecniche complessive di questi terreni, soprattutto se presenti le argille organiche, rendono necessario che gli eventuali PI siano corredati da un'approfondita conoscenza delle caratteristiche geotecniche, chimiche e chimico-fisiche dei sedimenti interessati dagli interventi e un'adeguata indagine geologica finalizzata a stabilire i limiti orizzontali e verticali delle litologie principali, definendo aree dove depositi sabbiosi, potrebbero intervallarsi ai depositi argillosi prevalenti.
- Le indagini geotecniche potranno prevedere l'utilizzo di tecnologie indirette o dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche, l'esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la realizzazione di specifiche prove geotecniche di laboratorio.
- In tali aree, interessate da fenomeni di subsidenza, si richiede di porre particolare attenzione alla valutazione degli stati limite di esercizio: a causa della presenza di forti spessori di materiale fine, la stabilità delle strutture può essere compromessa soprattutto dal verificarsi di cedimenti eccessivi a causa della forte compressibilità delle argille causata anche dallo stato di saturazione in cui si trovano. Le verifiche di sicurezza sono relative agli stati limite ultimi (SLU), che rappresentano le condizioni di rottura del terreno, e agli stati limite di esercizio (SLE), che rappresentano la valutazione dell'entità delle deformazioni intese come cedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa (si veda il cap. 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008).
- Potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l'utilizzo di fondazioni profonde o indirette tramite l'utilizzo di pali, da prevedersi in base alla tipologia costruttiva e all'importanza dell'edificio stesso.

Prescrizioni

- Gli interventi in queste zone dovranno essere preceduti da indagini di tipo idrogeologico che permettano di definire i corpi idrici sotterranei interessati dall'opera e l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale, soprattutto in presenza di paleovalvei.
- La scarsa permeabilità dei terreni va valutata in modo adeguato nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche considerando che alcune aree si trovano in sofferenza idraulica in concomitanza di eventi meteorici a elevata intensità.
- In queste aree, l'assetto idrogeologico consiglia di vietare la realizzazione di strutture interrato.
- Per queste aree, l'idoneità geologica è subordinata all'applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dal PAI ed è legata alle indicazioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, soprattutto riguardo alle caratteristiche della rete di smaltimento delle acque piovane e alla necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e udometrici.


f) Terreni idonei a condizione tipo f): area classificata P3 dal PAI del bacino del Tagliamento. Nei terreni classificati P3

(pericolosità elevata) dal PAI del F. Tagliamento, gli interventi possibili sono regolati dalle norme d'attuazione del piano stesso. Data la difficoltà oggettiva di prevedere con esattezza l'impatto di opere idrauliche sul medio-lungo periodo e considerata l'influenza di interventi correttivi attuati con nuove opere di salvaguardia idraulica e quelli di altri interventi che modifichino le caratteristiche di pericolosità idraulica, le disposizioni del PI su questi terreni si adegueranno automaticamente alle nuove classificazioni e norme efficaci.

Prescrizioni

- In queste aree la normativa del PAT è subordinata a quella disposta dal PAI. Si richiamano a questo proposito gli interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 come riportato nel capitolo 14 delle misure di salvaguardia in vigore.

Estratto dal Piano di Assetto del Territorio
Carta delle Invarianti



LE INVARIANTI DI NATURA STORICO-TESTIMONIALE

ART. 11

	Centri storici	commi n° 3-18
	Centri storici minori	commi n° 3-18
	Pertinenze scoperte da tutelare	commi n° 19-23
	Edifici con valore storico testimoniale	commi n° 24-26
	Manufatti dell'archeologia industriale	commi n° 27-29
	Permanenze morfologiche della bonifica integrale	commi n° 30,31
	Siti con ritrovamenti archeologici	commi n° 32-35

LE INVARIANTI DI NATURA ARCHITETTONICA E AMBIENTALE

ART. 12

	Pertinenza edifici alberghieri	commi n° 1-4
---	--------------------------------	--------------

CAPO II LE INVARIANTI

Art. 8 Le invarianti di natura geologica

PALEOALVEI

6. Il PAT sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo individua i principali paleoalvei presenti nel territorio comunale. Direttive

7. Il PI sulla base di considerazioni di contesto precisa i limiti dei paleoalvei che costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica definendo gli ambiti in cui non sono ammessi gli interventi di nuova costruzione. Prescrizioni

8. Gli interventi devono rispettare i segni fisici che indicano la presenza dei paleoalvei, evidenziando i tracciati stessi mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive.

Art. 9 Le invarianti di natura paesaggistica

AMBITI A SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA

2. Gli ambiti territoriali a sensibilità paesaggistica comprendono il vasto sistema di aree agricole caratterizzate dalle permanenze morfologiche della «Bonifica Integrale»: elementi infrastrutturali - strade, viabilità podereale e interpodereale, canali di scolo e irrigui - e manufatti edili. Tali ambiti, sono particolarmente percepibili dalla viabilità principale e secondaria dell'ATO 1 e 2 (SS 14, SP 42, SP 74, Via Terzo Bacino) e rappresentano un quieto paesaggio agrario che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo il CORRIDOIO V. Direttive

3. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti a sensibilità paesaggistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità paesaggistica dei luoghi, indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19 .

4. Le azioni da perseguire sono le seguenti: - prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e di filari

alberati lungo la rete infrastrutturale della «Bonifica Integrale» mediante la definizione dei Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro ambientale di cui al successivo Art. 10 comma 8; - organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili; - valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi. Prescrizioni

5. Gli interventi ammessi (infrastrutture, manufatti edilizi, ecc.) non devono compromettere la percezione del paesaggio agrario della «Bonifica Integrale».

6. Si applicano le prescrizioni di cui al successivo Art. 10 commi da 9 a 13.


RETE DEGLI ITINERARI D'INTERESSE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E STORICO TESTIMONIALE

25. Il PAT individua la rete degli itinerari d'interesse naturalistico, paesaggistico e storico testimoniale, che interessano il territorio comunale:

a) Il percorso marrone della Terra di Mezzo: dalle Valli di Bibione all'entroterra, lungo il Tagliamento e gli assi ordinatori della bonifica, per mettere in valore i luoghi della Bonifica Integrale. b) Il percorso verde delle Valli di Bibione e della Foce del Tagliamento, per mettere in relazione i luoghi notevoli del Paesaggio delle Quattro Acque. c) Il percorso rosso dei Borghi: l'itinerario che mette in relazione i centri storici e le frazioni con il centro urbano del Capoluogo e i luoghi dei servizi, gli orti, i viali alberati, le ville, gli edifici storici, gli scorci che inquadrano l'orizzonte tra l'arco alpino e la cordonatura degli argini. d) Il percorso giallo della passeggiata a mare, che collega la Foce del Tagliamento a Porto Baseleghe, lungo il litorale. Direttive

26. Il PI dovrà meglio definire i tracciati indicati predisponendo una disciplina di difesa dei manufatti e delle attrezzature di arredo e di supporto agli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone di nuove. In particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a: a) realizzare le attrezzature di supporto alla navigazione fluviale, considerando prioritariamente: - i pontili, gli attracchi per houseboat, le case galleggianti relazionati con la Litoranea Veneta; - la formazione della Riva degli Approdi lungo il Tagliamento. b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi; c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa degli stessi; d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante; e) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti a sensibilità paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE



Nella presente diapositiva viene raffigurato l'esistente tracciato di pista ciclo-pedonale



La diapositiva raffigura il versante ovest di Via Scuola ove è prevista la realizzazione della nuova tratta di pista ciclabile con conseguente tombamento del fossato esistente.



La diapositiva raffigura in senso opposto alla precedente il versante ovest di Via Scuola ove è prevista la realizzazione della nuova tratta di pista ciclabile e dalla quale si ravvisa il tombinamento del originario fossato già avvenuta da tempi immemori.



La diapositiva raffigura il punto di arrivo a nord della nuova tratta di pista ciclabile che fungerà da collegamento del limite estremo della Località di Malafesta al centro del paese.

10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 D.lgs 42/04)

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:

a) cose immobili b) ville,giardini, parchi c) complessi di cose immobili d) bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate:

Ai sensi delle modifiche all'art.10 del D.lgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lettera r), il PAT individua tra gli immobili vincolati con più di 70 anni l'ex scuola elementare Malafesta.

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04)

- a) territori costieri
- b) territori contermini ai laghi
- c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
- d) montagne sup. 1200/1600 m
- e) ghiacciai e circhi glaciali
- f) parchi e riserve
- g) territori coperti da foreste e boschi
- h) università agrarie e usi civici

- [] i) zone umide
- [] l) vulcani
- [] m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO: ⁽⁴⁾

L'area ove l'Amministrazione Comunale intende realizzare il nuovo tratto di pista ciclabile è dislocata lungo il tratto Stradale di Via Scuole (Strada Provinciale N° 75) in Località di Malafesta.

Attualmente il tratto di Via Scuole che ci occupa è caratterizzato da una strada a doppio senso di circolazione con larghezza della carreggiata pari a circa 6 metri. La stessa costeggia ad est il Canale Consortile mentre sul lato opposto verso sud è già presente un tratto di pista ciclopedonale esistente che si protrae sino all'altezza del campo sportivo per poi interrompersi su un fossato adibito allo scolo delle acque meteoriche, ad oggi quasi completamente occluso. Lo stesso presenta porzioni parzialmente tombinate in corrispondenza delle aree residenziali. All'attualità la tratta interposta tra Via Alessandro Volta e Via Molino risulta sprovvista di percorsi ciclabili e pedonali che possano rendere sicura la circolazione ciclopedonale agli utenti che da quei luoghi intendono dirigersi verso il centro della Frazione.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: ⁽⁵⁾

Il novello tracciato ciclabile si svilupperà per una lunghezza pari a 350 metri circa ed avrà una larghezza netta di 2,50 metri con delimitazione fisica e separazione dal tratto stradale mediante la realizzazione di una doppia cordonata rialzata avente larghezza 50 cm.. La pista ciclabile presenterà finitura superficiale con "tappeto" in asfalto della granulometria di cm. 0,8.

La realizzazione del novello percorso comporterà il tombinamento di un breve tratto di fosso oltre al rifacimento di quello attualmente preesistente attraverso la posa ex novo di idonea condotta scatolare in calcestruzzo adeguatamente dimensionata atta a garantire la funzionalità ed invarianza idraulica.

In sintesi l'opera si svilupperà secondo le seguenti fasi esecutive:

- Opere di scavo (sbancamento, sezione ampia e obbligata);
- Rimozione di un breve tratto di recinzione di demarcazione della proprietà privata e formazione di adeguato muro di sostegno in relazione al naturale dislivello presente tra la sede stradale e la quota campagna limitrofa;
- Posa in opera, previa adeguata preparazione del piano di posa, di condotta scatolare in calcestruzzo e dei necessari pozzetti per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- Adeguamento, ripristino e/o eventuale sostituzione delle condotte presenti in sede del tracciato;

- Rinterro con materiale da scavo e cava;
- Predisposizione dei necessari cavidotti di pubblica illuminazione e fibroottica;
- Posa delle cordonate laterali e di separazione con il tratto viario;
- Formazione di sottofondo in materiale stabilizzato;
- Asfaltatura della pista ciclabile e della fascia di collegamento con la sede stradale antistante;
- Installazione di idoneo guard-rail di protezione del tratto ciclabile;
- Formazione d'idonea segnaletica stradale orizzontale a terra ed installazione di apposita cartellonistica verticale ad identificazione e demarcazione del tracciato.

Materiali d'impiego e finiture rispecchiamo per tipologia quanto già presente in loco pertanto senza alcun aggravio e/o alterazione al contesto ambientale della Località.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: ⁽⁶⁾

Per le trasformazioni previste in progetto non si ritiene che si verifichino rischi ed effetti dal punto di vista paesaggistico in quanto trattasi di opere minimali a raso, per lo più di messa in sicurezza delle sedi viarie esistenti, mediante la prosecuzione e completamento di percorsi ciclabili già in essere.

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: ⁽⁷⁾

Non sono previste misure di mitigazione in quanto non ritenute necessarie trattandosi di interventi a raso ed in ampliamento alla sede stradale esistente senza l'estirpazione di alcuna misura di mitigazione arborea.

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Dopo una attenta lettura ed analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica non si sono riscontrate difformità alla realizzazione dell'opera rispetto ai contenuti della suddetta disciplina.

Portogruaro lì 09 gennaio 2024

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.....

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.

(3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici

(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento

(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento

(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.